

CONTRATTO D'APPALTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI E VESTIARIO PER OPERATORI IDRAULICO FORESTALI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA FORESTAZIONE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA REGIONE CALABRIA.

TRA

L'AZIENDA CALABRIA VERDE, C.F. e P. IVA n., con sede legale, nella persona del Direttore Generale, nominato con DGR della (nel seguito per brevità anche “.....”)

E

in persona di _____ in qualità Legale Rappresentante (nel seguito, per brevità anche “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

- la società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dall'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ACV n. _____ del _____, è risultata aggiudicataria della *“fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, vestiario e accessori per personale operante nell'ambito della forestazione e antincendio boschivo della Regione Calabria”*
 - lotto n. _____;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
 - cauzione definitiva;
 - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
 - DURC regolare;
 - Il nominativo ed il contatto del Referente;
 - [altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge

SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), indumenti sanitari, indumenti da lavoro e strumentazione occorrente a questa Amministrazione, precisamente come dettagliato nell'Allegato _____.

Articolo 2 – Durata del Contratto

La durata del presente Contratto d'Appalto viene stabilita in n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione del lotto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche

Amministrazioni (Consip) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 3 – Importo del Contratto

L'importo complessivo del presente Contratto è pari a €. _____ IVA esclusa

Non sono quantificabili agli oneri della sicurezza.

Articolo 4 – Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano Indici Istat di prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Articolo 5 - Opzioni contrattuali

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Caratteristiche del servizio

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nel disciplinare di gara

La **data di produzione** dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) deve essere:

- non anteriore a 9 mesi rispetto alla data di emissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione, per gli articoli con un periodo di validità, come specificato dal produttore, pari a 5 o più anni dalla data di produzione e per quelli per i quali non è specificata la data di scadenza;
- non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di emissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione, per gli articoli con un periodo di validità, come specificato dal produttore, pari o superiore a 2 anni e inferiore a 5 anni dalla data di produzione;
- non anteriore a 3 mesi, rispetto alla data di emissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione, per gli articoli con un periodo di validità, come specificato dal produttore, inferiore a 2 anni dalla data di produzione.

Nel caso in cui gli articoli offerti non vengano più prodotti o distribuiti, o siano stati comunque sostituiti sul mercato da altri più recenti:

- l'Appaltatore deve darne comunicazione tempestiva al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- l'Appaltatore deve garantire la fornitura di articoli con le stesse caratteristiche tecniche indicate nel disciplinare di gara;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, qualora a proprio insindacabile giudizio, i nuovi prodotti non siano perfettamente rispondenti alle esigenze di utilizzo;
- in caso di rifiuto dei nuovi prodotti da parte dell'ACV, l'Appaltatore è tenuto a presentarne altri con le stesse caratteristiche tecniche indicate nel disciplinare di gara, fino a quando non saranno ritenuti, a insindacabile giudizio dell'ACV, perfettamente rispondenti alle esigenze dei servizi di utilizzo.

L'Appaltatore non può fornire articoli diversi da quelli offerti e giudicati idonei in fase di gara, se questi ultimi siano ancora reperibili sul mercato, salvo quanto di seguito specificato.

Qualora nel corso del contratto il DEC acquisisca almeno n. 10 riscontri dagli utilizzatori degli articoli oggetto del contratto in merito ad eventuali criticità ergonomiche e/o nell'uso, sarà facoltà dello stesso richiedere, per le successive consegne, articoli sostitutivi alle medesime condizioni economiche e con le medesime caratteristiche tecniche. In tale caso:

- il DEC deve presentare all'Appaltatore apposita richiesta in forma scritta;
- l'Appaltatore deve presentare al DEC le schede tecniche dei nuovi articoli, con le stesse caratteristiche tecniche indicate, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla richiesta del DEC, per sottoporle alla sua valutazione;
- in caso di rifiuto delle schede tecniche dei nuovi prodotti da parte dell'ACV, l'Appaltatore è tenuto a presentarne altre con le stesse caratteristiche tecniche indicate nel disciplinare di gara, entro gli stessi termini di cui al punto precedente, fino a quando non saranno ritenute, a insindacabile giudizio del DEC dell'ACV, perfettamente rispondenti alle esigenze di utilizzo;
- sarà facoltà dell'ACV interessata acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara.

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel presente capitolato relativo ad ogni lotto, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

§ 6.1 Requisiti normativi generali

Ai sensi degli artt. da 74 a 79 e dell'allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. tutti i DPI dovranno risultare conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e successive modifiche e integrazioni.

I DPI appartenenti alla **I^ categoria** sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano la marcatura CE (come da Regolamento UE 425/2016 di seguito specificato) seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione, le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI, gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati. La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lgs 475/92 allegato II punto 1.4.

Per i DPI appartenenti alla **II^ categoria** deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.

Per i DPI di **III^ categoria** deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.

Ogni singolo DPI deve avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.

Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

La fornitura è assoggettata ai dettami del Regolamento UE 425/2016 del Parlamento Europeo e Regolamento del Consiglio UE del 9 marzo 2016 negli articoli già in vigore e in quelli che lo diverranno nel corso del contratto di fornitura.

All'atto della fornitura ogni confezione deve riportare, in lingua italiana, la denominazione dei

prodotti, la quantità contenuta in unità, la ditta produttrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo e quanto altro disposto dalla vigente normativa applicabile.

§ 6.2 Rimodulazione delle quantità

Nel corso di ciascuna annualità contrattuale, l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di rimodulare le quantità dei vari articoli che compongono il lotto – variando anche non omogeneamente le quantità di ciascun articolo – nel rispetto dell'importo contrattuale.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione e consegna della fornitura

L'Appaltatore deve mettere a disposizione del DEC **un recapito di posta elettronica** ed un numero telefonico disponibile dalle ore 9:00 alle ore 17:00, cui rivolgersi per concordare rapidamente soluzioni ad eventuali problematiche gestionali che dovessero insorgere.

L'Appaltatore deve considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione, le caratteristiche ed i luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto per procedere alla perfetta esecuzione della consegna.

§ 7.1 – Consegne ordinarie

L'Appaltatore riceve direttamente dall'Ufficio competente dell'ACV, durante la validità contrattuale, gli ordini della quantità e del tipo di merce occorrente, e deve consegnare la merce nel rispetto della tempistica indicata, precisamente la consegna:

- degli articoli **senza la personalizzazione logo ACV** deve essere effettuata **non oltre 14 giorni lavorativi** a decorrere dall'ordine;
- degli articoli **con personalizzazione logo ACV** deve essere effettuata **non oltre 23 giorni lavorativi**, a decorrere dall'ordine;

Le richieste pervenute all'Appaltatore **dopo le ore 16:00** verranno considerate come inserite il giorno lavorativo successivo.

L'Appaltatore deve garantire, altresì, tutte le consegne ordinarie di fornitura sino ad un massimo di n. 4 al mese.

Una consegna ordinaria non può essere frazionata: tutto il materiale incluso nell'ordine deve essere consegnato all'ACV richiedente in un'unica giornata.

§ 7.2 – Consegne urgenti

La consegna urgente, come richiesta dal DEC, per un massimo di n. 1 al mese, in un luogo qualsiasi del territorio di competenza dell'Amministrazione deve essere effettuata:

- per articoli **senza la personalizzazione logo ACV non oltre 14 giorni lavorativi** a decorrere dall'ordine;
- degli articoli **con personalizzazione logo ACV non oltre 23 giorni lavorativi**, a decorrere dall'ordine.

Il pacco per la consegna urgente deve riportare esternamente le diciture che saranno indicate dal DEC con apposita richiesta.

L'accettazione delle merci, da parte del personale incaricato non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegna in ogni caso l'ACV se non come attestazione della quantità di colli ricevuta. L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto anche in seguito.

§ 7.3 – Luoghi e modalità di consegna

Le consegne devono essere effettuate presso la sede indicata dall'ACV, senza che sia addebitato alcun sovrapprezzo, né relativamente al luogo né relativamente ai volumi, né relativamente a

particolari problematiche nelle modalità di consegna. Inoltre, devono essere effettuate anche in locali di edifici privi di ascensore, pertanto, l'Appaltatore deve valutare la modalità più opportuna di esecuzione, provvedendo, nel caso, a sbancalatura nel luogo di consegna o operando consegne parziali successive. Le fasce orarie di consegna vanno dalle ore 8.00 alle ore 15.00 ed il luogo di consegna potrà essere determinato nel limite massimo di 100 chilometri dalla sede legale dell'azienda Calabria Verde (sede legale di Catanzaro).

L'Appaltatore riceve dall'Ufficio competente dell'ACV gli ordini indicanti la quantità e il tipo di fornitura occorrente. Inoltre l'Appaltatore:

- deve essere dotato di mezzi idonei al trasporto al fine di poter effettuare le consegne anche in presenza di barriere architettoniche o difficoltà viabilistiche (ad esempio strade strette). È responsabilità dell'Appaltatore assicurare che il trasporto avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, il soggetto specializzato incaricato per la consegna, deve osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce;
- è tenuto a consegnare gli articoli durante i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, esclusi sabati, domeniche e festività nazionali;
- sia per le consegne ordinarie che per le consegne urgenti, può essere richiesto un quantitativo qualsiasi di articoli, nel rispetto dei quantitativi contrattuali.

Ogni consegna effettuata dall'Appaltatore deve essere corredata da relativo documento di trasporto che deve contenere ogni dettaglio utile all'identificazione della merce oggetto di consegna; una copia del suddetto documento deve essere consegnata al soggetto che, per conto dell'ACV, riceve la fornitura. Il documento di trasporto deve avere i seguenti contenuti minimi obbligatori:

- n. del documento di trasporto
- data del documento di trasporto
- luogo di consegna della merce
- estremi dell'ordine
- descrizione dettagliata di ciascun articolo, corrispondente a quella indicata nell'Allegato _
- suddivisione dei quantitativi nelle relative taglie, per articoli che prevedano un assortimento in taglie;
- per i Dispositivi di Protezione Individuale (quindi, solo eccettuato il vestiario non protettivo), anche i seguenti contenuti minimi obbligatori:
 - categoria del DPI (I, II o III), per ciascun articolo
 - lotto di produzione di ciascun articolo
 - data di produzione, per ciascun articolo
 - [se DPI] data di scadenza dei DPI, per ciascun articolo: la data di scadenza dei DPI deve essere richiesta dal fornitore al fabbricante e indicata nel documento di trasporto anche nei casi in cui non sia rintracciabile sul prodotto e/o nella relativa documentazione e/o confezione, indipendentemente dalla categoria del DPI.

Nella consegna sono comprese anche le attività di imballaggio e facchinaggio. Nell'attività di scarico del materiale l'Appaltatore non può avvalersi del personale di ACV, ma, previo contatto con i riferimenti telefonici indicati, dovrà recapitarlo nello specifico luogo indicato nella comunicazione del DEC.

§ 7.4 – Accertamento tecnico-qualitativo

Il DEC si riserva di effettuare tutti i necessari controlli, per accertare la qualità e la rispondenza dei prodotti forniti, nel rispetto di tutte le condizioni contrattualmente definite e avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche

richieste.

Le forniture consegnate, che non risultano in possesso dei requisiti prescritti, possono essere rifiutate, dalla persona incaricata dell'Amministrazione, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare qualche difetto non rilevato all'atto stesso della consegna.

Le situazioni di difformità previste sono le seguenti:

- **difformità qualitativa:** intesa come mancata corrispondenza tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciali, etichettatura, integrità del confezionamento secondario e primario ovvero prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto.
- **difformità quantitativa:** intesa con riferimento alla quantità dei prodotti consegnati in eccesso/difetto o con assortimento in taglie diversi rispetto a quanto ordinato, ovvero differente rispetto a quanto riportato dai documenti di consegna.

Nei casi suddetti, l'Appaltatore è obbligato:

- a ritirare le suddette merci a proprie spese;
- a sostituirle contestualmente nella qualità e nella quantità richiesta **nel tempo massimo di 15 giorni**, previo accordo con l'ufficio competente dell'Amministrazione;
- al risarcimento di eventuali conseguenti danni causati all'ACV.

Il ritiro di articoli difformi e/o la successiva consegna di articoli in sostituzione saranno a spese dell'Appaltatore.

La sottoscrizione del Documento di Trasporto, rilasciato all'atto della consegna dei prodotti non implica accettazione da parte dell'ACV, potendo i prodotti essere rifiutati successivamente per vizi riscontrati durante le operazioni di utilizzo.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già fatturati, l'Appaltatore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare la chiara indicazione della fattura cui fanno riferimento. Nel caso di verifica di **difformità qualitativa e/o quantitativa** l'aggiudicatario sarà tenuto a ritirare i prodotti a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati, con il preciso obbligo di sostituzione, con tutta l'urgenza necessaria ad assicurare la continuità delle forniture all'ACV, e comunque nel tempo massimo sopra indicato, previo accordo con l'ufficio competente.

Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza

vigenti. L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:

- comunicare, successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, alle Amministrazioni il nominativo del Referente dell'Appalto;
- garantire, a fronte di un unico ordine, la consegna in un'unica soluzione. Eventuali consegne frazionate in più date distinte dovranno essere preventivamente concordate con il DEC. Ove il DEC non autorizzi consegne frazionate, queste verranno considerate consegne difformi in termini di quantità;
- consegnare sempre il Documento Unico di Trasporto al personale delle Amministrazioni addetti al ricevimento merci;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente contratto;
- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel Contratto, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'Appaltatore) - con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

§ 10.1 Fatturazione

L'Appaltatore, dopo ciascuna consegna conforme a quanto previsto nel presente contratto, può procedere con la fatturazione.

Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale, salvo quanto previsto al precedente art. 4 in relazione alla revisione dei prezzi.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall'Amministrazione previa presentazione di regolare fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordine di riferimento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, convertito con la legge n. 89/2014.

Il mancato adeguamento alla normativa su indicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ACV

Denominazione Ente:	AZIENDA CALABRIA VERDE
Sede Legale	_____ Via Lucrezia della Valle-88100 Catanzaro
Codice Fiscale e Partita IVA	03342820796
Codice IPA:	
Codice Univoco ufficio:	UFLWRH

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il **codice identificativo di gara (CIG)**, comunicato dall'Amministrazione di riferimento.

Ai sensi del richiamato art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'ACV non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica si raccomanda la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 10.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti viene effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzii irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 11 - Direttore dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il dr. _____.

Articolo 12 – Penalità

La mancata esecuzione delle attività richieste rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria.

L'ACV si riserva, ai sensi dell'art. 126 del codice, il diritto di applicare (previa contestazione scritta dell'inadempimento all'Appaltatore) le seguenti penali:

§ 12.1 - Tempistiche di consegna

Qualora le tempistiche di consegna degli articoli siano superiori a quelle indicate nei § 7.1 e 7.2, si applica una penale pari a:

- **0,2 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo sulle consegne, per ogni

- singola tipologia di articolo ordinato, effettuate fino al **20° (ventesimo) giorno** lavorativo di ritardo;
- **0,3 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo sulle consegne, per ogni singola tipologia di articolo ordinato, effettuate dal **21° (ventunesimo) fino al 30° (trentesimo)** giorno lavorativo di ritardo;
 - **0,5 per mille** del valore contrattuale per i ritardi registrati sulle consegne, per ogni singola tipologia di articolo ordinato, effettuate **oltre il 30° (trentesimo)** giorno lavorativo di ritardo.

§ 12.2 - Articoli consegnati in tipologie e/o quantità difformi

Per ciascuna consegna di prodotti non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o all'ordinativo di fornitura e **non sostituiti** dall'Appaltatore entro le tempistiche di cui al precedente § 7.4, verrà applicata una penale pari al **50% del valore di ogni singolo prodotto difforme**.

Qualora il prodotto risultato difforme venisse sostituito con ritardo, oltre i termini di cui al precedente § 7.4, la presente penale verrà cumulata con la fattispecie di penale indicata al § 12.1.

La medesima penale verrà applicata anche in caso di consegna di prodotti con difetti di produzione (parti mancanti, parti già rotte o logore, etc.) e/o con vizi occulti, non sostituiti dall'aggiudicatario entro le tempistiche di cui al precedente § 7.4.

§ 12.3 - Articoli consegnati con data di produzione diversa da quanto disciplinato dall'art. 6 (Dispositivi di Protezione Individuale - DPI)

In caso di consegna di prodotti indicanti data di produzione diversa rispetto a quanto stabilito nel precedente art. 6, l'ACV può richiedere la sostituzione – entro le tempistiche di cui al precedente § 7.4 - con articoli con data di produzione rispondente a quanto disciplinato dal citato art. 6, o in alternativa può accettare tali articoli e applicare la penale così determinata per ciascun articolo contestato:

$$P = Id \times (Dp - Dr) / Dp$$

dove:

P = importo della penale da applicare

Id = importo degli articoli con data di produzione diversa da quanto indicato nell'art. 6

Dp = durata di validità alla data della produzione degli articoli, espressa in mesi

Dr = durata di validità residua (dalla data di consegna dell'articolo alla sua data di scadenza), espressa in mesi.

Per le penalità applicate è richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifarsi sull'Appaltatore per gli eventuali danni che l'irregolarità nella fornitura, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.

In ogni caso, l'Amministrazione, in presenza di ritardi, può comunque, ove lo ritenga necessario, erogare la fornitura tramite altra società, addebitando all'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non può superare la soglia di cui all'art. 126 del Codice, ovvero il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che può comunicare all'ACV le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, ha il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo 22 del presente contratto, ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avviene tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

Articolo 13 – Cessione del contratto - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto - Sospensione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dalla normativa vigente in materia.

La sospensione dell'esecuzione, parziale o totale è regolata dall'art. 121 del Codice.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

L'ACV può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, l'Amministrazione può risolvere un contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione risolve il Contratto, qualora, nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;

d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 15 - Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in particolare, di recedere dal contratto in una delle seguenti ipotesi, riportate a mero titolo esemplificativo:

1. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ACV e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
2. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle

- prestazioni oggetto del presente contratto;
3. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente contratto;
 4. per motivi di interesse pubblico;
 5. per giusta causa.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Articolo 16 - Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni contrattuali:

- a. (valore)
- b. (valore).

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACV non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, ACV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

In caso ricorrano motivi di esclusione, di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, in capo al subappaltatore, ove la sostituzione di cui sopra non avvenga, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione gravi inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Per tutto quanto non

previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice

L'Appaltatore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione e trasmettere tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Amministrazione la facoltà di recedere dal presente contratto.

Articolo 18 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D. Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D. Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo

Articolo 19 – Responsabile del Servizio

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Servizio con l'ACV il dott./sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'ACV.

Il Responsabile del contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e/o mobile e indirizzo di posta elettronica.

3. Le comunicazioni al Responsabile del contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Contatto:
- Telefono
- E-mail: _____.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Il Responsabile di contratto dell'appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione coordinandosi con il medesimo.

Articolo 20 – Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa che la propria attività contrattuale si conforma ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Amministrazione sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 81 del 13.06.2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.

L'Amministrazione stabilisce, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Articolo 21 – Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 16 del Codice, l'Amministrazione prevede misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 è tenuto, infatti, a darne comunicazione all'ACV, ad astenersi dal partecipare all'Appalto. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 22 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per una somma garantita di € _____ (euro _____).

Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni

dovute e disciplinate dal presente Contratto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'Appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Articolo 26 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta economica prodotta in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore, il disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati.

Articolo 27 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Catanzaro.

Articolo 28 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole, nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante